

Modifica del diritto al capitale in caso di decesso

Datori di lavoro

Piano di previdenza

Persona assicurata

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

- singolo
 sposato
 divorziato
 vedova
 associazione registrata
 partenariato disciolto

Numero di previdenza sociale

756.

Via, no.

CAP, Città

Indirizzo di contatto per domande durante il giorno (e-mail o numero di telefono)

Dopo il mio decesso, l'eventuale capitale in caso di decesso sarà versato alla/e persona/e seguente/i:

Nome / Cognome Indirizzo	Grado di parentela o relazione	Data di nascita	Gruppo di persone (lit. b, lit. c* o lit. d)	Quota percentuale

*Se esiste un convivente ai sensi della lettera c), deve essere presentata anche la conferma di convivenza.

Con la presente dichiarazione revoco i moduli presentati in precedenza Modifica del diritto al capitale in caso di decesso.

Luogo e data

Firma della persona assicurata

Autenticazione della firma della persona assicurata:

Luogo e data

Autenticazione da parte delle autorità ufficiali

Al momento del decesso, la UGZ verifica se sono soddisfatte le condizioni per il versamento di un capitale in caso di decesso nell'istituto beneficiario desiderato.

Estratto del regolamento di previdenza:

Art. 31 Capitale in caso di decesso

31.1

Se un assicurato (assicurato attivo o pensionato invalido) muore prima dell'età pensionabile effettiva, ma al più tardi prima dell'età normale di pensionamento, viene versato un capitale di decesso, a condizione che ciò sia previsto dal piano di previdenza.

31.2

L'importo del capitale in caso di decesso è definito nel piano di previdenza.

31.3

I legittimati sono, indipendentemente dal diritto di successione, secondo il seguente ordine:

- a) il coniuge, in assenza del quale*
- b) i figli che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento, in assenza dei quali*
- c) il partner convivente, se sono soddisfatte le condizioni per il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 29.1, in assenza delle quali*
- d) i figli dell'assicurato deceduto che non hanno diritto a rendite per orfani ai sensi del presente regolamento, in loro assenza i genitori e in loro assenza i fratelli e le sorelle.*

La persona assicurata può modificare la ripartizione del capitale in caso di decesso tra i beneficiari secondo la lettera b) o c) o d).

Se esiste una persona di cui alla lettera c), la persona assicurata può combinare le persone di cui alle lettere b) e c).

Se il socio si avvale di queste opzioni, deve utilizzare il modulo "Modifica del diritto al capitale in caso di decesso" messo a disposizione dalla Fondazione e far autenticare ufficialmente la sua firma. Se al momento del decesso non è disponibile alcuna dichiarazione, il capitale in caso di decesso è suddiviso in parti uguali tra diversi beneficiari di pari grado.

Per il resto, la classifica è inalterabile.

Se non vi sono persone aventi diritto ai sensi delle lettere da a) a d), il capitale in caso di decesso spetta alla Fondazione.